

VADEMECUM SUGLI ACCERTAMENTI E METODOLOGIE DI INDAGINE DI UNA CTU

In primo luogo, teniamo ben presente il compito di un CTU: il consulente tecnico di ufficio è un ausiliario del Giudice chiamato a fornire valutazioni che non sono solo di natura tecnica, in risposta alle domande della procedura (quesito) ma anche estimative sugli emendamenti e di individuazione delle responsabilità.

L'art. 62 del Codice di procedura civile, libro primo, stabilisce che il consulente compie le indagini che gli sono richieste dal Giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio o in forma scritta, i chiarimenti che il Giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463 (1) [disp. att. c.p.c. 90, 91, 92]. L'art. 194 del Codice di procedura civile, libro secondo, stabilisce che il consulente tecnico compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé, solo o insieme col giudice, secondo quanto questi dispone.

Si entra nel merito di quelli che sono i compiti primari del CTU che in prima battuta riguardano in generale l'accertamento della sussistenza delle doglianze lamentate dalla parte che attiva la procedura (ricorrente ad es. in un ATP o attore in una causa di merito) in contrapposizione a quanto riportato negli atti di costituzione delle parti resistenti (ATP) o convenute (Merito).

In un accertamento deve trasparire l'esperienza e la capacità tecnica del consulente incaricato. Il Giudice in genere conferisce l'incarico ad un professionista iscritto nell'Albo dei CTU a seconda della materia del contenzioso. A volte se il contenzioso è molto complesso il Giudice valuta se conferire l'incarico ad un professionista esperto in grado di tenere testa alle parti autorizzandolo alla nomina di ausiliari ove non dovesse possedere delle competenze specifiche. Con l'avvento degli Albi nazionali il Giudice può nominare, a sua discrezione, anche un professionista iscritto in un altro circondario. Si comprende come quindi sia il Giudice a decidere, come giusto che sia, a quale professionista assegnare l'incarico, anche perché il Magistrato dovrà poi, nel caso del merito, ad esempio, esprimersi con una sentenza basandosi sulle valutazioni del CTU designato.

Pertanto, espletare un incarico di CTU non deve essere visto, purtroppo come succede nella maggior parte dei casi, come una attività secondaria o suppletiva rispetto all'impegno professionale canonico. Quella del CTU è una professione primaria e vi invito a non accettare gli incarichi se non avete le dovute competenze.

Spesso mi imbatto, quando svolgo attività di consulenza tecnica di parte, in CTU altamente incapaci, che non hanno mai svolto, ad esempio, una attività cantieristica tale da far maturare la giusta esperienza per poter confrontarsi adeguatamente con un collegio peritale. Non conoscono neanche le procedure, non sanno redigere un verbale e le loro relazioni sono zeppe di errori di valutazione. La cosa grave è che questi professionisti, o presunti tali, si mettono su un piedistallo e non hanno neanche l'umiltà di comprendere i propri errori confermando, nella relazione finale, quanto rappresentato nella bozza peritale di CTU, nonostante le osservazioni dei CTP. E i Giudici che nominano a rotazione i CTU e che non contezza della materia, confermano nei propri giudizi gli errori di valutazione del proprio ausiliario.

Ecco perché per la conduzione di un buon accertamento è fondamentale che il tecnico incaricato dal Giudice sia un soggetto fornito di forbita esperienza e di particolare competenza fattori primari per espletare correttamente l'incarico ricevuto inclusa l'indagine per la valutazione dei danni oggetto del contenzioso.

Per esperienza una buona indagine si basa su un approfondito accertamento ed un buon accertamento non può prescindere da una approfondita indagine.

Fatte queste necessarie premesse si distinguono gli incarichi ricevuti dal Giudice in deducanti e percipienti.

Per meglio chiarire questo concetto nelle CTU "**deducanti**", la consulenza è meramente valutativa di fatti già allegati dalle parti e accertati; in questo senso l'attività del perito si limita a fornire al Giudice un proprio parere scientifico e quindi a dare uno strumento di lettura dei fatti che diversamente il Giudice non potrebbe avere.

Nel caso di una consulenza tecnica "**percipiente**" il CTU è chiamato ad accertare un fatto e la consulenza è essa stessa anche un modo di ricerca e di acquisizione della prova ma a condizione che i fatti da accertare siano stati almeno dedotti, cioè allegati, dalle parti in causa.

Va comunque precisato che, in riferimento alla CTU cosiddetta percipiente essa non potrà mai svolgersi con lo scopo primario di condurre un accertamento di fatti che non siano stati nemmeno menzionati e allegati dalle parti come prova in giudizio a sostegno delle proprie ragioni o eccezioni.

«La consulenza tecnica pur non costituendo nel vigente codice di rito un mezzo di prova, non essendo diretta ad acclarare la verità o meno di determinati fatti, può assumere il valore di oggettiva fonte di convincimento ove trattisi di fatti rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di circostanze o situazioni storiche che, in quanto poste a fondamento della domanda o dell'eccezione, debbono essere provate dalle parti» (Cass. n. 8395 del 20 giugno 2000); tali elementi possono essere utilizzati dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, se riferiti nella relazione di consulenza con indicazione

della fonte cui sono stati attinti, in modo da consentire nel processo il controllo sull'attendibilità dei medesimi» (Cass. n. 2543 del 23 marzo 1988).

Da un lato, quindi il CTU percipiente può nell'ambito della consulenza, procedere a veri e propri accertamenti di fatto, dall'altro lato è talvolta lo stesso quesito che gli è stato posto dal Giudice ad esigere che non si limiti solo a valutare secondo le proprie conoscenze, ma ad accertare i fatti con indagini approfondite.

Una cosa è certa: la fase di accertamento è quella che racchiude la maggiore rilevanza nell'espletamento dell'incarico che il Giudice ha conferito al CTU

In merito si tenga presente questa importante sentenza della cassazione:

"Il CTU non può fondare le proprie conclusioni su fatti o circostanze mai ritualmente dedotti e provati nel giudizio: gli elementi di fatto sui quali fonda il proprio giudizio debbono essere i medesimi sui quali il Giudice potrebbe fondare la propria sentenza" (Cass., sez. III; 10 maggio 2001, n. 6502; in tal senso anche la giurisprudenza di merito: Trib. Roma 5 marzo 1996, in Resp. civ. prev., 1998, 155; Trib. Roma 22 aprile 1998, in Resp. civ. prev. 1998, 1471; Trib. Bologna 18 marzo 2002, in Assicurazioni 2003, II, 2, 208).

Ciò significa che la consulenza deve essere condotta ai fini della ricostruzione del "fatto" che ha indotto al contenzioso e non può mai confondersi con l'attività di giudizio in senso stretto.

Pertanto, l'ausiliario, nell'assolvimento dei propri compiti, deve astenersi dal formulare giudizi attinenti al merito della decisione, ovvero esprimere pareri sulla fondatezza della domanda.

Durante la fase di accertamento, o anche successivamente nell'ambito della tempistica concessa dal Giudice al CTU, i difensori e i consulenti di parte possono sottoporre all'Ausiliario due tipi di atti processuali (art. 194 c.p.c. e 90, comma II, disp. att., c.p.c.) che sono:

- osservazioni
- istanze

Entrambi, e solo questi, pur non dovendo essere necessariamente trascritti nella relazione, devono costituire oggetto di adeguata valutazione da parte del consulente d'ufficio (Cass., 14 febbraio 1994, n. 1459).

Fate emergere tutte le titubanze delle parti nella fase di accertamento. In questo modo, se quanto sollevato dalla parte ha un fondamento, dal punto di vista del CTU, c'è la possibilità di approfondire l'indagine.

Si tenga presente che le osservazioni, le consulenze di parte e le note critiche redatte dal CTP costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio (Cass., sez. I, 28 luglio 1989, n. 3527).

Riassumendo quindi durante la fase di accertamento il CTU deve avere cura di **non**:

- **compiere valutazioni di tipo giuridico (Cass., sez. II, 16 dicembre 1981, n. 6666; Cass., sez. lav., 18 gennaio 1983, n. 453; Cass., sez. II, 22 gennaio 1985, n. 250),**
- **accertare l'esistenza di norme (Cass., sez. I, 3 ottobre 1974, n. 2472);**
- **interpretare e valutare prove documentali, in quanto il giudizio è riservato esclusivamente al Giudice (Cass., sez. III, 22 luglio 1993 n. 8206 contra Cass., sez. II, 17 settembre 1968 n. 2944).**

Questo non significa che il CTU non possa attingere dati non rilevabili dagli atti processuali quando gli stessi sono ritenuti dal professionista fondamentali ai fini del giudizio richiesto.

Il CTU può attingere aliunde notizie non rilevabili dagli atti processuali (Cass., sez. III, 6 novembre 2001, n.13686; Cass., sez. I, 7 novembre 1989, n. 4644); ottenere copie di documenti da enti o uffici pubblici.

Il CTU può assumere informazioni da terzi anche senza la preventiva autorizzazione del Giudice (Cass., sez. lav., 22 ottobre 1982, n. 5511; Cass., sez. lav., 20 dicembre 1982, n. 7054).

L'esercizio di questa facoltà incontra soltanto tre condizioni:

- le notizie acquisite da terzi debbono concernere fatti e situazioni relativi al quesito;
- l'acquisizione presso terzi deve essere necessaria per espletare convenientemente il compito affidato al CTU (Cass., sez. I, 7 novembre 1989, n. 4644);
- nella relazione il CTU deve indicare le fonti del proprio accertamento (Cass., sez. II, 11 marzo 1995, n. 2865; Cass., sez. III, 6 novembre 2001, n.13686).
- Altro aspetto fondamentale è "l'obiettività" del CTU nell'espletamento dell'incarico e tale atteggiamento imparziale deve "emergere" in tutte le fasi peritali, ovvero:
nella lettura degli atti inseriti nel fascicolo
quella di osservazione, verifica e studio dell'oggetto del contenzioso
in quella relazionale

Se poi durante l'incarico dovessero sorgere circostanze che possono interferire con lo stesso o che non sono state previste al tempo del conferimento dell'incarico, bisogna riferirle al Giudice – e si suggerisce in prima battuta verbalmente - il quale provvederà a prendere, se lo riterrà opportuno, dei provvedimenti o a fornire le richieste di autorizzazioni ad agire.

Si rammenta ancora che il CTU quando svolge le sue indagini da solo, cioè senza presenza del Giudice – e ciò avviene nella stragrande maggioranza dei casi - può compiere tutti gli accertamenti che siano collegati con l'oggetto della perizia (e

quindi al quesito) e, conseguentemente, legittimamente utilizzare i documenti così acquisiti.

Altro aspetto fondamentale è quello che il potere di indagine del CTU anche se esercitato di propria iniziativa e senza espressa autorizzazione del Giudice, deve sempre coniugarsi con il principio secondo cui l'attività del CTU non può mai supplire al difetto di allegazione della parte (Cass., sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5345; Cass., sez. III, 10 maggio 2001, n. 6502).

Si raccomanda nelle fasi di accertamento di

non violare mai il principio del contraddittorio

Se il contraddittorio risultasse violato, l'indagine compiuta potrebbe essere dichiarata nulla ma il vizio deve essere eccepito nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione.

Altro principio fondamentale è che il CTU non debba fondare le proprie conclusioni unicamente su quanto dichiarato dalla parte se non ha vagliato la loro attendibilità in base ad elementi esterni e obiettivi di riscontro (Trib. Bologna 18 marzo 2002, in Assicurazioni 2003, II, 2.208; Trib. Roma 5 marzo 1996, in Resp. civ. prev. 1998, 155; trib. Roma 24 gennaio 1995, in Assicurazioni 1995, II, 2, 156).

Tra gli accertamenti che il CTU non può assolutamente omettere rientra l'esame dei luoghi e il confronto con le parti (Cass., sez. lav., 28 luglio 1994, n. 7036).

Se eventualmente in corso di accertamento un CTP dovesse sollecitare verifiche o indagini non attinenti al quesito posto dal Giudice, il CTU può tranquillamente rifiutarsi (Cass., sez. II, 23 maggio 1981 n.3401).

Si passa ora ad un esempio di un accertamento del CTU in una procedura di Ricorso ai sensi dell'art.696 c.p.c. (accertamento tecnico ed ispezione giudiziale) e dell'art. 696 bis c.p.c, (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite).

Nel gergo questa procedura è nota come A.T.P. che è un procedimento cautelare. In sostanza successivamente al deposito della relazione tecnica del tecnico incaricato ed in mancanza di una conciliazione, si potrà procedere dalla fase cautelare a quella di giudizio di merito.

Nell'ATP il CTU non è chiamato ad operare in veste di semplice ausiliario del Giudice ma, in sostanza, egli riassume in sé l'intera procedura legale. La caratteristica funzionale della sua attività, in particolare, assume una peculiarità: gli accertamenti svolti egli orientamenti valutativi espressi nell'ambito della procedura non possono che risentire della richiamata "funzione persuasiva" dell'opera del consulente.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione, a cui sarà conferito titolo esecutivo dal Giudice ritenendo la procedura estinta. Se la

conciliazione non dovesse riuscire, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Come si svolgono le procedure di accertamento in un ATP

Prima di procedere alle fasi di accertamento è necessario che il CTU preliminarmente esegua

- lo studio dei fascicoli di parte inviati al Consulente a mezzo PCT (telematicamente) in seguito al conferimento di incarico (prima del giuramento quindi)
- richieda chiarimenti alle parti sulle motivazioni del contenzioso, questo doverosamente durante le operazioni peritali

Una volta accertata presso i luoghi oggetto del contenzioso la sussistenza e la consistenza del danno si indaga su cosa lo ha originato

L'accertamento parte quindi dalla verifica della sussistenza del danno.

La parola "danno" indica una perdita, un nocumento che venga per opera d'altrui o per qualsivoglia altra ragione. In ragione di un "presunto" danno il ricorrente attiva il contenzioso e richiede un risarcimento.

Esistono diversi tipi di danno.

Quelli più noti si possono riassumere ad esempio nel campo dei sinistri stradali ed in quello medico come danno "patrimoniale: consiste in una perdita del proprio patrimonio (ad es. il danno al veicolo, agli indumenti, le spese mediche etc.), o in un mancato guadagno (ad es. i giorni di malattia in cui non si è potuto lavorare);

danno non patrimoniale: consiste nel danno biologico, cioè nella lesione del diritto alla salute di cui ogni soggetto è titolare e nel danno "morale" cioè nel dolore fisico o psichico transeunte derivante dal fatto illecito.

Nel nostro settore, quello immobiliare, il danno si traduce generalmente nella denuncia

di vizi, difetti e difformità

e quindi rispettivamente

imperfezioni, mancanze e diversità

riscontrate per un corpo di fabbrica, rispetto ad esempio

- alla regola dell'arte
- alla progettazione
- alla direzione lavori
- ad altra prestazione d'opera intellettuale
- ai permessi e/ o autorizzazioni amministrative
- ai capitoli
- ai contratti di appalto

- alla normativa vigente

La ricerca del danno accertato comporta in genere

- l'assunzione di informazioni da terzi
- indagini sulle cause che hanno originato il/i danno/i

Tali ricerche variano a seconda del tipo di danno e comportano, nel caso delle indagini, l'uso di strumentazione specialistica.

Tutti gli elementi acquisiti saranno poi utili per il calcolo del risarcimento che si traduce generalmente in

- la stima del/i danno/i
- le soluzioni di riparazione del/i danni (emendamento)
- la stima delle soluzioni riparatorie

Si introduce un esempio con il quale si generalizza la metodologia di accertamento.

L'importante è partire da un presupposto:

l'organizzazione di un'indagine è dettata da quanto richiesto nel quesito

Esempio:

Quesito

"Dica il CTU, esaminati gli atti di causa, ispezionati i luoghi, assunte le opportune informazioni, in cosa consistano le opere in contestazione, se presentino vizi e difetti e difformità di impianti, quando gli stessi si siano resi evidenziabili a chi e cosa siano casualmente riconducibili sulla base dell'operato di ciascuna delle parti coinvolte in giudizio. Indichi altresì modalità e costi di eventuali ripristini."

Quindi il CTU deve, una volta

- esaminati gli atti di causa
- visionati i luoghi
- assunte le opportune informazioni dai soggetti della causa

accertarsi

- in cosa consiste quanto lamentato dal ricorrente (doglianze)
- se sussiste il danno (accertamento)

Questa fase prevede, una volta descritte le opere contestate, nel confermare che le medesime siano quelle oggetto del contenzioso e se siano o meno soggette ai difetti lamentati.

Successivamente si procede ad indagare

- quando temporalmente si è reso evidenziabile il danno
- sull'origine del danno e su chi/cosa lo ha cagionato

considerando l'operato di ciascuna delle parti coinvolte nella procedura (sia quelle costituite che non)

L'incarico conferito richiede, in un'ultima analisi, constatata la sussistenza del danno, la

- definizione delle attività di ripristino
- stima dei costi di ripristino

Quest'ultima fase è inserita dal Giudice nel quesito per l'eventuale calcolo del risarcimento.

Concentriamo la nostra attenzione sulla fase di accertamento e sulle metodologie di indagine, senza entrare nella specifica tecnica, ma evidenziando esclusivamente il come si deve comportare il CTU e che requisiti deve avere.

Questo contenzioso è stato promosso da un Condominio contro l'impresa esecutrice (resistente/convenuto) e contro il progettista e direttore dei lavori (terzo chiamato).

Il Condominio contestava le seguenti problematiche:

- esecuzione rete fognaria
- infiltrazioni al piano interrato
- dissesto del passaggio pedonale

Per confermare le contestazioni è stato necessario verificarle in loco.

Mentre per la rete fognaria le problematiche di progettazione ed esecuzione erano connesse a delle verifiche progettuali e di conformità alle norme igienico-sanitarie, sia per le infiltrazioni del piano interrato che per il dissesto del marciapiede è stata necessaria la sola visione per confermare o meno la sussistenza di quanto lamentato.

Da queste constatazioni emerge il concetto più volte introdotto in questo paragrafo ovvero la necessità che il tecnico incaricato abbia i seguenti requisiti: una forbita esperienza e la competenza tecnica

E questo concetto vale per qualunque tipo di CTU

Nel caso in esame

- senza la dovuta esperienza un tecnico non saprebbe come indagare su una infiltrazione o un dissesto.
- senza la dovuta conoscenza della materia un tecnico non saprebbe risalire all'origine delle suddette doglianze, accertare la mancanza dei requisiti di una fogna, proporre delle soluzioni riparatorie e stimarle.

Pertanto, l'ausiliario del Giudice, durante una qualunque indagine, deve:

- immediatamente inquadrare le problematiche
- conoscere la materia che sta trattando, senza improvvisarsi
- accertare con cognizione quanto richiesto dal quesito
- stabilire e condurre le procedure dell'indagine
- mai sbilanciarsi con delle affermazioni in fase di accertamento

Solo per completezza diremo che per il caso in esame accertati i danni lamentati, gli stessi erano stati originati da

- infiltrazioni rilevate da difetti nell'impermeabilizzazione imputabili, pertanto, alla società esecutrice (ed alla direzione lavori)
- i dissesti del marciapiede dal cedimento del terreno sottostante
- la fogna non presentava i requisiti tecnici previsti dai Regolamenti vigenti

Si è proceduto poi alla descrizione delle modalità e dei costi dei ripristini dei danni accertati.

Sinteticamente quanto descritto esprime il know-how (letteralmente "sapere come") del consulente tecnico giudiziario ovvero identifica le conoscenze e le abilità operative necessarie per svolgere una determinata attività lavorativa

Raccomandazione:

Tenete bene in mente quanto affermava Cartesio sul "dubbio metodico": in ordine alla costituzione di una conoscenza certa e salda, è necessario dubitare di qualunque cosa (ovvero, non bisogna dare niente per scontato).

Solo eliminando i preconcetti e i pregiudizi è possibile conoscere la verità.

Ing. Salvatore Correale